

# Legge federale sulla protezione degli animali (LPA n)

Modifica del ...

Avamprogetto 12 maggio 2010

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del...<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge del 16 dicembre 2005<sup>2</sup> sulla protezione degli animali è modificata come segue:

*Art. 5 cpv. 1<sup>bis</sup> (nuovo) e cpv. 2*

<sup>1bis</sup> Il Consiglio federale può prevedere il riconoscimento di determinati corsi di formazione e di perfezionamento da parte della Confederazione o dei Cantoni.

<sup>2</sup> La Confederazione provvede a informare il pubblico in materia di protezione degli animali.

*Art. 7 rubrica e cpv. 4 (nuovo)*

Obbligo di annuncio e di autorizzazione, divieti

<sup>4</sup> Il Consiglio federale può assoggettare all'obbligo di annuncio o di autorizzazione oppure vietare l'immissione in commercio e l'utilizzo di mezzi ausiliari e apparecchi destinati all'addestramento e al controllo degli animali che provocano dolore a questi ultimi.

*Art. 10 cpv. 2 secondo periodo*

<sup>2</sup> ... Esso può vietare l'allevamento, la produzione, la detenzione, l'importazione, il transito e l'esportazione nonché l'immissione in commercio di animali con determinate caratteristiche, in particolare con anomalie fisiche e comportamentali.

<sup>1</sup> FF .....  
<sup>2</sup> RS 455

*Titolo prima dell'art. 13***Sezione 3: Circolazione di animali e prodotti animali***Art. 14 rubrica e cpv. 2*

Condizioni, restrizioni e divieti

<sup>2</sup> L'importazione, il transito, l'esportazione e il commercio di pelli di cane e di gatto nonché di loro derivati sono vietati.

*Art. 15a (nuovo) Trasporti internazionali di animali*

<sup>1</sup> Chiunque effettua a titolo professionale trasporti internazionali di animali necessita di un'autorizzazione.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può stabilire quali norme internazionali devono essere rispettate nell'esercizio di tale attività.

*Art. 20a (nuovo) Informazione al pubblico*

Il Consiglio federale regola l'informazione al pubblico sulla sperimentazione animale.

*Art. 23 cpv. 4 (nuovo)*

<sup>4</sup> Il Consiglio federale può concludere trattati di diritto internazionale relativi allo scambio reciproco di informazioni sui divieti pronunciati. Può inoltre rendere applicabili in Svizzera divieti emanati all'estero.

*Art. 26 cpv. 1 periodo introduttivo e cpv. 2*

<sup>1</sup> È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

...

<sup>2</sup> Se l'autore ha agito per negligenza, è punito con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliera.

*Art. 27 rubrica e cpv. 2*

Infrazioni nella circolazione di animali e prodotti animali

<sup>2</sup> Chiunque, intenzionalmente, infrange le prescrizioni che subordinano a determinate condizioni, limitano o vietano la circolazione di animali o di prodotti animali ai sensi dell'articolo 14 è punito con la multa sino a 20 000 franchi. Il tentativo, la complicità e l'istigazione sono punibili. Se l'autore ha agito per negligenza, è punito con la multa.

*Art. 28 cpv. 1 periodo introduttivo nonché lett. h (nuovo) e i (nuovo), cpv. 2 e cpv. 3*

<sup>1</sup> È punito con la multa sino a 20 000 franchi, purché non sia applicabile l'articolo 26, chiunque intenzionalmente:

h. viola le prescrizioni sul commercio professionale di animali;

i. viola le prescrizioni sull'utilizzazione di animali vivi per la pubblicità.

<sup>2</sup> Il tentativo, la complicità e l'istigazione sono punibili. Se l'autore ha agito per negligenza, è punito con la multa.

<sup>3</sup> Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene a una prescrizione d'esecuzione la cui inosservanza è stata dichiarata punibile oppure a una decisione notificatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo è punito con la multa.

*Art. 31 cpv. 1, cpv. 2 e cpv. 3*

<sup>1</sup> L'azione penale e il giudizio dei reati sono di competenza dei Cantoni.

<sup>2</sup> L'autorità federale competente persegue e giudica le infrazioni commesse all'atto dell'importazione e del transito di animali e di prodotti animali constatate presso i posti d'ispezione frontaliери riconosciuti. Se vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 2005<sup>3</sup> sulle dogane o alla legge del 12 giugno 2009<sup>4</sup> concernente l'imposta sul valore aggiunto, l'inchiesta è condotta dall'Amministrazione federale delle dogane, che emana pure il decreto penale.

<sup>3</sup> Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 2 e un'infrazione perseguibile dall'autorità federale secondo la legge federale del 9 ottobre 1992<sup>5</sup> sulle derrate alimentari, la legge federale del 1° luglio 1966<sup>6</sup> sulle epizootie, la legge federale del 20 giugno 1986<sup>7</sup> sulla caccia, la legge federale del 21 giugno 1991<sup>8</sup> sulla pesca, la legge del 18 marzo 2005 sulle dogane o la legge del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto, è applicata la pena prevista per l'infrazione più grave; questa pena può essere aumentata in misura adeguata.

*Art. 32 cpv. 2<sup>bis</sup> (nuovo) e cpv. 5*

<sup>2bis</sup> Il Consiglio federale può obbligare i Cantoni a informare la Confederazione in merito alle misure d'esecuzione nonché ai risultati dei controlli e delle inchieste.

<sup>5</sup> Lo svolgimento della procedura di autorizzazione secondo l'articolo 7 capoverso 2 e la sorveglianza dell'importazione e del transito di animali e di prodotti animali

3 RS 631.0

4 RS 641.20

5 RS 817.0

6 RS 916.40

7 RS 922.0

8 RS 923.0

presso i posti d'ispezione frontalieri riconosciuti sono di competenza della Confederazione.

*Art. 32a (nuovo)* Cooperazione internazionale

Il Consiglio federale può concludere trattati di diritto internazionale sulla ricerca, la formazione, lo svolgimento di controlli e lo scambio di informazioni nell'ambito della protezione degli animali.

*Art. 32b (nuovo)* Opposizione

<sup>1</sup> Le decisioni emesse in virtù della presente legge possono essere impugnate mediante opposizione davanti all'autorità federale corrispondente.

<sup>2</sup> L'autorità decisionale può revocare l'effetto sospensivo dell'opposizione.

<sup>3</sup> Il termine di opposizione è di 10 giorni.

*Art. 35a (nuovo)* Commissione d'esame

<sup>1</sup> Il Dipartimento federale dell'economia nomina una commissione d'esame. Quest'ultima organizza gli esami previsti per le persone che esercitano funzioni nel quadro dell'esecuzione della presente legge.

<sup>2</sup> La commissione d'esame notifica i risultati degli esami mediante decisione.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può delegare ai Cantoni lo svolgimento di esami per le persone che svolgono determinate funzioni nell'esecuzione della presente legge.

*Art. 35b (nuovo)* Sistema d'informazione elettronico

<sup>1</sup> La Confederazione gestisce un sistema d'informazione elettronico per agevolare l'adempimento dei compiti legali relativi alla sperimentazione animale e ai centri di detenzione di animali da laboratorio.

<sup>2</sup> Nell'adempimento dei loro compiti legali, le autorità d'esecuzione possono trattare dati personali sensibili come pure profili della personalità e profili aziendali. Essi possono accedere a tali dati online.

<sup>3</sup> Le commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali possono accedere, al fine di adempiere ai loro obblighi legali, ai dati concernenti le domande d'autorizzazione depositate negli altri Cantoni.

<sup>4</sup> Per l'utilizzo del sistema d'informazione elettronico da parte dei Cantoni si riscuotono tasse. L'ammontare di queste ultime è fissato dal Consiglio federale.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale disciplina:

- a. l'inventario dei dati;
- b. le responsabilità per il trattamento dei dati;
- c. i diritti di accesso, in particolare la portata degli accessi online;

- d. le misure organizzative e tecniche necessarie ad assicurare la protezione e la sicurezza dei dati, in particolare le condizioni d'accesso online;
- e. l'archiviazione dei dati.

## II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

